

N. 00429/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00327/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Luigia Milan, Giovanni Battista Gomiero, Bernadetta De Lorenzi, Galdino Gomiero, Carmela Gomiero, rappresentati e difesi dagli avv. Lucia Casella e Giampietro Geremia, elettivamente domiciliati presso la segreteria del TAR Veneto;

contro

Comune di Vigodarzere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso l'avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore; non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Grafiche Giotto di De Lorenzi Bernardetta, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Veneto;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 7/12/2011, prot. n. 9775/2009 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigodarzere, con cui è stato comunicato il diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dal Sig. Gomiero Giovanni Battista in data 21/7/2009; dell'ordinanza 20/12/2011 n. 06/2011, di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle destinazioni originarie dei fabbricati per opere asseritamente eseguite in assenza di titolo abilitativo e degli artt. 17 e 18 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Vigodarzere, nella misura in cui essa possa essere interpretata quale norma ostativa all'assentibilità della sanatoria richiesta dal Sig. Gomiero Giovanni Battista.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 9/7/2012;

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento 30/5/2012, prot. n. 5872 a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigodarzere, con cui è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. 380/2001, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e rimessa in pristino.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigodarzere;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris del ricorso, apparendo, ad un primo sommario esame, illegittimo, quantomeno sotto il profilo motivazionale, il diniego di sanatoria impugnato con il ricorso principale, laddove considera aprioristicamente incompatibile con la destinazione agricola della zona l'attività artigianale per cui è stata richiesta la sanatoria; ciò in considerazione della funzione generalmente "residuale" della zona agricola e della non tassativa esclusione, da parte degli artt. 17 e 18 delle n.t.a., della possibilità di conferire una destinazione artigianale ai fabbricati agricoli esistenti;

ritenuto altresì sussistente l'ulteriore requisito del periculum in mora, in ragione del fatto che l'esecuzione del provvedimento da ultimo impugnato comporterebbe la cessazione dell'attività d'impresa da parte della Grafiche Giotto;

ritenuti sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;

fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza utile di dicembre 2013.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)